111

## PROPOSTA DI LEGGE

Modifica della L.R. 12/1988

"Norme per l'attuazione del diritto allo studio universitario"

Relazione

La legge regionale n.12/88, recante Norme per l'attuazione del diritto allo studio universitario, al 2º comma dell'art.20 prevede che ai concorsi per accedere alle strutture abitative non possono essere ammessi studenti iscritti oltre il I anno fuori corso.

Tale scelta risulta poco compatibile con la situazione reale degli studi universitari, che vedono la larghissima incidenza percentuale degli iscritti fuori corso configurarsi come dato strutturale in tutti gli atenei italiani, ivi compresi quelli pugliesi. Il sistema universitario nazionale, scarsamente supportato da interventi incisivi a sostegno del diritto allo studio, e non ancora riformato sotto il profilo della didattica e della ridefinizione dei curricoli dei corsi di laurea, produce infatti [1] larga scala il fenomeno dei fuori corso, in particolare negli indirizzi tecnico-scientifici.

Tenendo conto di questa realtà e del fatto che negli ultimi anni il numero dei vincitori di bando di concorso per l'accesso ai servizi abitativi si è rivelato costantemente inferiore a quello dei posti letto disponibili, pur ricomprendendo finora studenti fuori corso di anni successivi al primo; tenendo conto, inoltre, della drammaticità del mercato degli alloggi nelle città sede di atenei (scarsa disponibilità e costi esosissimi), la limitazione prevista al 2º comma

dell'art.20 si presenta come illogica e contraddittoria, e per tali ragioni se ne propone l'abrogazione.

## Articolo unico

Al punto 2 dell'art.20 della L.R. n.12/1988 è abrogata la frase:

"Ai concorsi non potranno comunque essere ammessi studenti iscritti oltre il 1º anno fuori corso."

(SILVIA GODELLI) Silven Godelli

(ALBERTO TEDESCO) Judisur)

COMO TILL A CONSI-liare pormane, is it \$6.5.88